

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROROGA DEL TRATTAMENTO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA**

Proroga di 9 settimane (5+4) Cassa Integrazione Guadagni in deroga per "Covid - 19" (aggiornato al D.L. 34/2020)

In data 09/07/2020 si sono incontrati:

- Ottimax Italia S.p.A. (di seguito anche La Società);
- Le OO.SS:
 - Filcams-Cgil Joice Moscatello
 - Fisascat – CISL Aurora Blanca
 - UILTUCS – UIL Antonio Vargiu



Le parti si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica (conference call) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.L. 34/2020

Premesso che la Società

- a. è Azienda operante nel settore del commercio;
- b. non gode delle tutele previste in materia di ammortizzatori ordinari in quanto trattasi di azienda commerciale con oltre 50 dipendenti potendo quindi ricorrere esclusivamente alla cassa integrazione in deroga;
- c. ha in forza alla data odierna n. 276 lavoratori corrispondenti all'intero organico;
- d. che tutti i lavoratori di cui al precedente punto c) risultano già in forza alla data del 25 marzo 2020;
- e. con comunicazione alle OO.SS territoriali del 22 Giugno 2020, ha avviato la procedura di informazione e consultazione sindacale;
- f. Nella cennata comunicazione informava le OO.SS che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, si trova nelle condizioni di dover prorogare la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, precisando che l'intervento avrebbe potuto riguardare tutti i lavoratori in forza, richiedendo quindi la proroga della Cassa integrazione in regime di deroga;
- g. Che OO.SS in intestazione hanno comunicato la loro disponibilità all'attivazione della proroga dell'ammortizzatore sociale;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate;



2. La Società nel corso del confronto odierno ha ampiamente illustrato alle OO.SS la contingente situazione aziendale. In particolare la Società ha illustrato come, per effetto delle ampie misure restrittive giustamente adottate dal Governo Italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da Covid 19 (D.L. 23 febbraio 2020; dpcm 1 marzo 2020; dpcm 4 marzo 2020; dpcm 8 marzo 2020; dpcm 11 marzo 2020, e altri), pur ricorrendo ove possibile al lavoro agile (smart-working), ha comunque registrato una drastica riduzione dell'attività lavorativa, essendo venute meno molte delle funzioni collegate al normale svolgimento delle attività nelle quali è impiegato il personale;
3. Visto quanto precedentemente illustrato circa la situazione aziendale, in accordo con le OO.SS presenti, la Società, al fine di preservare la conservazione dei posti di lavoro del personale attualmente in forza, anche in previsione della auspicabile ripresa dell'attività prevista, in occasione della fine dell'emergenza connessa al COVID-19, richiederà quindi, una proroga di 9 settimane (5+4) dell'intervento della prestazione della Cassa Integrazione in Deroga per la causale "EMERGENZA COVID-19, ai sensi del D.L. 34/2020 entro il 31/10/2020 a decorrere dalle seguenti date:

per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia dall' 7 di Giugno 2020;

per le altre regioni dal 10 di Maggio 2020.



4. La riduzione/sospensione della prestazione lavorativa potrà interessare la totalità del personale impiegato composto da complessivi n.276 lavoratori subordinati per un totale di ore massime pari a 55.638.
5. La riduzione della prestazione lavorativa avverrà di norma su base settimanale, con preferenza di collocazione su intere giornate per ciascun lavoratore interessato e con adeguamento al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie. La riduzione potrà arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali. La ripartizione delle ore di lavoro/astensione settimanale potrà inoltre tenere conto delle esigenze individuali dei lavoratori.
6. La società si impegna a garantire la fruizione delle ferie per ogni lavoratore dietro presentazione del piano ferie, coordinato secondo turnazione ritualmente approvata.
7. L'azienda si impegna altresì a presentare, entro la data del 17/07/2020, domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale con anticipo del 40% conto INPS.
8. Inoltre, ad integrazione di quanto anticipato dall'INPS di cui al precedente punto 7, l'azienda erogherà anticipazione TFR a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta per un importo pari a euro 500.
9. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione, con diritto alla prestazione della cassa in deroga, nonché la percentuale di collocazione avverrà tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e comunque opererà con rotazione per mansioni tra di loro fungibili.
10. Durante il periodo di sospensione con diritto alla prestazione, i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro rispettando un preavviso di 48 ore.
11. La Società nel prendere atto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 Marzo 2020, dichiara che lo svolgimento delle attività produttive avverrà in conformità delle condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;




12. Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto Cassa Integrazione in Deroga, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile e su eventuale richiesta delle OOS, ad un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e/o informazioni dalle Organizzazioni citate anche al fine di monitorare l'andamento della procedura.
13. L'azienda procederà come da normativa, ad inserire nel modello SR41 da inoltrare all'INPS, il dato associativo con l'indicazione della sigla e del codice del sindacato di appartenenza di ogni singolo lavoratore;
14. Allo scopo di effettuare un'attività di monitoraggio e verifica rispetto al presente accordo e su richiesta dei firmatari, le Parti convengono sulla possibilità di organizzare incontri a livello territoriale, anche alla presenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed Unitarie, in riferimento alle necessità produttive dell'azienda e alle esigenze dei lavoratori.
15. Si concorda infine, in riferimento a quanto disciplinato dal presente accordo, che siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di avere esperita e positivamente conclusa con accordo la procedura di esame congiunto, in conformità al D.L. 34/2020.

La Società trasmetterà il presente verbale debitamente sottoscritto mediante comunicazione via PEC alle OO.SS. le quali si impegnano a sottoscriverlo e trasmetterlo tempestivamente sempre via PEC alla Società.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna 09/07/2020

L'azienda


OTTIMAX ITALIA S.p.A.
Via V. Tineo, 97
00172 ROMA
C. F. e P. IVA 12491691007

Le OO.SS presenti:


Fildams - Cgil

Fisascat- Cisl



Uiltucs-Uil

